

SETTORE

DICHIARAZIONI

**LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL
MOD. REDDITI 2021 PF - FASCICOLO 1**

RIFERIMENTI

- Provvedimento Agenzia Entrate 29.1.2021
- Istruzioni mod. REDDITI 2021 PF

IN SINTESI

Con la presente Informativa sono esaminate le principali novità del Fascicolo 1 del mod. REDDITI 2021 PF tra le quali si segnalano:

- *le nuove disposizioni riguardanti gli oneri detraibili / deducibili, in base alle quali, in molti casi è necessario il pagamento con modalità tracciabili e per una serie di spese la detrazione è riconosciuta solo in parte / non è riconosciuta in presenza di un reddito complessivo superiore a € 120.000 / 240.000;*
- *l'introduzione, a decorrere dall'1.7.2020, in sostituzione del c.d. "bonus IRPEF", del c.d. "trattamento integrativo" per i redditi di lavoro dipendente fino a € 28.000 nonché della c.d. "ulteriore detrazione" per i redditi da € 28.001 a € 40.000;*
- *la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti relativamente a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati dal 2020, con la sola intimazione di sfratto per morosità / ingiunzione di pagamento;*
- *il riconoscimento della nuova detrazione del 110% per gli interventi "trainanti" e "trainati" di recupero edilizio / riqualificazione energetica nonché del c.d. "bonus facciate".*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con il Provvedimento 29.1.2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. REDDITI 2021 PF con le relative istruzioni, utilizzabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2020.

Per quanto riguarda i termini di presentazione del mod. REDDITI 2021 e di versamento delle imposte risultanti dallo stesso non sono state apportate modifiche rispetto allo scorso anno e pertanto:

- le imposte vanno **versate entro il 30.6.2021 / 30.7.2021** con la maggiorazione dello 0,40%;
- l'**invio telematico** all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, va effettuato **entro il 30.11.2021** come previsto "a regime" dall'art. 2, comma 1, DPR n. 322/98 modificato ad opera dell'art. 4-bis, comma 2, lett. a), DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".

Il termine di presentazione è "anticipato" al **30.6 in caso di consegna del modello cartaceo** presso un ufficio postale (possibile, come in passato) da parte dei contribuenti che:

- pur possedendo redditi dichiarabili con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi / comunicare dati utilizzando i quadri RM, RT, RW del mod. REDDITI PF;
- devono presentare la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto.

Si illustrano di seguito le principali novità presenti nel Fascicolo 1 del mod. REDDITI 2021 PF.

FRONTESPIZIO

Nella Sezione "Tipo dichiarazione" si evidenzia l'introduzione del **nuovo campo "Dichiarazione integrativa errori contabili"** da barrare in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore "ultrannuale" (oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo) per correggere errori contabili di competenza. Ciò al fine di poter utilizzare subito (trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione) il credito risultante dalla stessa.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si evidenzia inoltre che, per la compilazione del campo **"Eventi eccezionali"** sono ora disponibili soltanto i seguenti codici.

Codice	Descrizione
1	Contribuenti vittime di richieste estorsive e dell'usura per le quali l'art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
15	Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali .

In merito alle possibili "situazioni particolari" verificatesi nel corso del 2020 si evidenzia che i soggetti che hanno fruito della **sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza COVID-19** sono tenuti a compilare **nel quadro RS il nuovo rigo RS480**.

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480	Codice	Importo
		1	2
			,00

In particolare a col. 1 di tale rigo va indicato uno dei seguenti codici ed a col. 2 l'importo "sospeso".

Codice	Descrizione
2	Residenti / con sede legale - operativa nei Comuni di cui al DPCM 23.2.2020.
3	Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000 di cui al DL n. 23/2020.
10	Proroga al 10.12.2020 degli acconti sui redditi di cui all'art. 13-quinquies, DL n. 137/2020.
11	Proroga al 30.4.2021 degli acconti per soggetti ISA di cui al DL n. 104/2020 e DL n. 137/2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

Nella Sezione “*Dati del contribuente*” è presente:

- il nuovo campo “**Codice Stato estero**” che interessa **esclusivamente i c.d. “impatriati”** che fruiscono delle agevolazioni sui relativi redditi (individuate con gli specifici codici nel quadro RC) e per i quali va indicato il codice dello **Stato di residenza fino al rientro / trasferimento in Italia**;
- il nuovo campo “**Cessazione attività**” da barrare al fine di consentire al dichiarante di **dedurre integralmente le perdite** a seguito della **cessazione dell’attività**.

DATI DEL CONTRIBUENTE									
Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)		Data di nascita giorno mese anno			Sesso (barrare la relativa casella) M F
deceduto/a 6		tutelato/a 7		minore 8		Codice Stato estero		Partita IVA (eventuale)	
Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Immobili sequestrati	Cessazione attività	Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare			
						Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno			

QUADRO RA - TERRENI

Il quadro A, relativo ai redditi dei terreni, non presenta variazioni strutturali rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la relativa compilazione si evidenzia che l'art. 1, comma 183, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha riconosciuto **anche per il 2020 l'esenzione IRPEF per il reddito agrario e domenicale di coltivatori diretti e IAP** iscritti nella previdenza agricola.

In merito si rammenta che:

- tale esenzione è applicabile anche ai familiari coadiuvanti che:
 - appartengono al medesimo nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola;
 - sono iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola quali coltivatori diretti;
 - partecipano attivamente all'esercizio dell'impresa familiare;
- per il riconoscimento dell'esenzione va barrata la col. 10 “*Coltivatore diretto o IAP*”.

QUADRO RB - FABBRICATI

Ferma restando la struttura del quadro, ai fini della compilazione del quadro RB va rammentato che, a seguito della modifica dell'art. 26, TUIR ad opera dell'art. 3-quinquies, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, è previsto che, per i contratti:

- esclusivamente di immobili **ad uso abitativo**;
- **stipulati** a decorrere **dall'1.1.2020**;

i **canoni di locazione non percepiti non concorrono a formare il reddito**, se la mancata percezione è comprovata:

- dall'**intimazione di sfratto** per morosità;

ovvero

- dall'**ingiunzione di pagamento**;

effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i **contratti stipulati fino al 31.12.2019**, la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti rimane subordinata all'ottenimento della **sentenza di sfratto** per morosità dell'inquilino.

Conseguentemente, l'esposizione del **codice “4”** a col. 7 “**Casi particolari**” può essere utilizzato in presenza di **canoni di locazione non percepiti**:

- se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, per i contratti di locazione stipulati prima del 2020;
- è stata emessa l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, per i contratti di locazione stipulati nel 2020.

QUADRO RC - LAVORO DIPENDENTE

Nel quadro RC riservato ai redditi di lavoro dipendente si evidenzia:

- l'**aggiornamento dei codici** da utilizzare nel campo **“Casi particolari” della Sezione I** al fine di consentire la gestione dei diversi benefici reddituali (esenzioni) a favore dei **c.d. “impatriati”**;
 - la **revisione della Sezione V**, ora denominata **“Riduzione pressione fiscale”**, al fine di consentire la gestione sia del c.d. “bonus IRPEF” (in vigore fino al 30.6.2020), sia del nuovo “trattamento integrativo” / nuova “ulteriore detrazione” (in vigore dall'1.7.2020);
 - il **recepimento** della normativa introdotta dall'art. 1, commi 573 e 574, Legge n. 160/2019 e dall'art. 129-bis, DL n. 34/2020, **per i soggetti residenti a Campione d'Italia** (codice “5” a col. 4 “Altri dati” dei righi da RC1 a RC3). In particolare si rammenta che, **a decorrere dal 2020, sono ridotte del 50% per 10 periodi d'imposta le imposte dovute:**
 - sui redditi diversi da quelli d'impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
 - sui redditi d'impresa di imprese individuali / società di persone / società ed enti di cui all'art. 73, TUIR, iscritte alla CCIAA di Como con sede operativa / unità locale a Campione d'Italia;
 - sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi ubicati a Campione d'Italia.
- Si rammenta che a tali soggetti è altresì riservata, **nel quadro RP, la Sezione VII “Ulteriori dati” (righi RP90 e RP91)** nei quali vanno esposti i redditi prodotti in euro ovvero in franchi svizzeri per consentire l'applicazione delle relative agevolazioni.

QUOTE DI REDDITO ESENTE DEI C.D. “IMPATRIATI”

Come noto nel corso del tempo si sono susseguite molteplici disposizioni con le quali è stato disposto il riconoscimento dell'esenzione di una quota (in misura percentuale variabile a seconda dei casi) del reddito di lavoro dipendente / assimilato conseguito dai c.d. “impatriati”.

Al fine di poter gestire le diverse fattispecie applicabili per il 2020:

- sono stati **aggiornati i codici** da esporre nel campo **“Casi particolari” della Sezione I** che, per le “agevolazioni” previste per i soggetti in esame, va compilato solo nei casi in cui il datore di lavoro non abbia riconosciuto l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne in dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il codice “12”. In particolare per i c.d. “impatriati” i codici previsti sono i seguenti.

Codice	Fattispecie
2	Docenti e ricercatori , non occasionalmente residenti all'estero, che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e vengono a svolgere la loro attività in Italia, divenendo fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (art. 44, comma 1, DL n. 78/2010, modificato dall'art. 1, comma 149, Legge n. 232/2016). I redditi di lavoro dipendente concorrono al reddito complessivo nella misura del 10% nell'anno in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei 3 anni successivi.
4	Lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e dall'art. 1, commi 150 e 151, Legge n. 232/2016. I redditi di lavoro dipendente concorrono al reddito complessivo nella misura del 50% .
6 (*)	Lavoratori impatriati di cui all'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015 per i quali il reddito da lavoro dipendente / assimilati concorre al reddito complessivo nella misura del 30% .
8 (*)	Lavoratori impatriati di cui all'art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n. 147/2015 che hanno trasferito la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia . Il reddito da lavoro dipendente / assimilati concorre al reddito complessivo nella misura del 10% .

RIPRODUZIONE VIETATA

9 (*)	Lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero di cui al comma 5-quater dell'art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 con la qualifica di sportivo professionista . In tal caso il reddito da lavoro dipendente / assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% . L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile con le modalità definite da un apposito Decreto.
12	Il beneficio di cui al codice "9" è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della CU 2021 è compilato con il codice "11".

(*) Merita evidenziare che per i lavoratori **rientrati in Italia dal 30.4.2019 al 2.7.2019 e per gli sportivi professionisti la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'emanazione di un apposito DM**;

- vanno compilate la col. 5 e 6 di rigo RC14 come di seguito illustrato.

Sezione V Riduzione Pressione Fiscale	RC14	Codice	Bonus erogato	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati	Fruizione misure sostegno	Lavoro dipendente	Retribuzione contrattuale
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			,00		,00	,00	,00		,00	,00

Rigo RC14 - col. 5 e 6

col. 5	<p>Ammontare delle somme che non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto risulta applicabile l'“Esenzione per docenti e ricercatori” impatriati (90%).</p> <p>Se il sostituto d'imposta ha già riconosciuto tale esenzione, nella CU 2021 al punto 462 è riportato il codice “1” e al punto 463 è riportato il relativo importo.</p> <p>Se il sostituto d'imposta non ha applicato tale esenzione e il contribuente intende fruirne in dichiarazione dei redditi, va fatto riferimento agli importi riportati nelle Annotazione della CU 2021 con il codice “BC”.</p> <p>Se tali informazioni non sono riportate nella CU 2021 è comunque possibile indicare la quota di reddito di lavoro dipendente che, in quanto esente, non è stata riportata nei righi da RC1 a RC3.</p>
col. 6	<p>Ammontare delle somme che non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto ricorre una delle fattispecie per le quali è prevista l'“Esenzione impatriati”.</p> <p>Se il sostituto d'imposta ha già riconosciuto tale esenzione, nella CU 2021 al punto 462 è riportato il codice “5” / “9” / “10” / “11” (a seconda dell'esenzione fruita) e al punto 463 è riportato il relativo importo.</p> <p>Se il sostituto d'imposta non ha applicato tale esenzione e il contribuente intende fruirne in dichiarazione dei redditi, va fatto riferimento agli importi riportati nelle Annotazione della CU 2021 con il codice “BD” / “CQ” / “CR” / “CS” (a seconda dell'esenzione fruibile).</p> <p>Se tali informazioni non sono riportate nella CU 2021 è comunque possibile indicare la quota di reddito di lavoro dipendente che, in quanto esente, non è stata riportata nei righi da RC1 a RC3.</p>

Per i soggetti in esame si rammenta infine la **necessità di compilare il nuovo campo “Codice Stato estero” presente nel Frontespizio** e sopra commentato.

“BONUS IRPEF” / “TRATTAMENTO INTEGRATIVO” / “ULTERIORE DETRAZIONE”

Le novità riguardanti i campi da 1 a 4 di rigo RC14 in esame derivano dalle misure adottate con il DL n. 3/2020 contenente “*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*”, in base alle quali, **a decorrere dall'1.7.2020**:

- è **soppresso il c.d. “bonus IRPEF”** (€ 960 annui per i soggetti con reddito fino a € 24.600, con decremento progressivo fino ad azzerarsi quando il reddito complessivo risulta pari a € 26.600);
- per i soggetti con reddito complessivo **fino a € 28.000** è riconosciuto un **nuovo “trattamento integrativo”** pari a € 600 per il periodo 1.7 - 31.12.2020 e pari a € 1.200 annui dal 2021;
- per i soggetti con reddito complessivo **da € 28.001 a € 40.000** è riconosciuta un'ulteriore

detrazione, il cui ammontare, di € 600 se il reddito complessivo è pari a € 28.001, diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad azzerarsi se il reddito complessivo è pari a € 40.000.

Per la verifica del rispetto / superamento dei predetti limiti reddituali **assumono rilevanza** anche i **redditi esenti dei c.d. "impatriati", compresi i docenti / ricercatori**, che devono essere esposti nelle **col. 5 e 6 di rigo RC14**.

Analogamente a quanto previsto in passato, in dichiarazione va indicato se il bonus è stato riconosciuto o meno dal datore di lavoro e, in caso affermativo, in quale misura.

Sezione V Riduzione Pressione Fiscale		Codice	Bonus erogato	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati	Fruizione misure sostegno	Lavoro dipendente	Retribuzione contrattuale
RC14		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			,00		,00	,00	,00		,00	,00

In particolare il rigo RC14 in esame va così compilato.

Rigo RC14 - da col. 1 a col. 4	
col. 1	1 → il datore di lavoro ha riconosciuto la spettanza del c.d. "bonus IRPEF" e lo ha erogato tutto / in parte (punto 392, CU 2021).
	2 → il datore di lavoro non ha riconosciuto il c.d. "bonus IRPEF" ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato , nemmeno in parte (punto 393, CU 2021).
col. 2	Ammontare del c.d. "bonus IRPEF" erogato dal datore di lavoro (punto 392, CU 2021). Tale campo, pertanto, può essere compilato solo se a col. 1 è riportato il codice "1".
col. 3	1 → il datore di lavoro ha riconosciuto la spettanza del c.d. "trattamento integrativo" e lo ha erogato tutto / in parte (punto 401, CU 2021).
	2 → il datore di lavoro non ha riconosciuto il c.d. "trattamento integrativo" ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato , nemmeno in parte (punto 402, CU 2020).
col. 4	Ammontare del c.d. "trattamento integrativo" erogato dal datore di lavoro (punto 401, CU 2021). Tale campo, pertanto, può essere compilato solo se a col. 3 è riportato il codice "1".

Clausola di salvaguardia per fruizione "bonus IRPEF" / "trattamento integrativo"

Al fine di evitare che, a seguito della riduzione del reddito e quindi dell'imposta lorda, a causa delle situazioni venutesi a creare per l'emergenza COVID-19, **per il 2020, il "bonus IRPEF" e il "trattamento integrativo" spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui soli redditi da lavoro dipendente risulta di importo inferiore alla detrazione** spettante per tali redditi **a seguito della fruizione delle misure a sostegno del lavoro introdotte per l'emergenza COVID-19** di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25, DL n. 18/2020 (ad esempio, l'integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga), purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa. In particolare, al ricorrere di tali misure di sostegno al reddito, **è possibile fare riferimento alla contribuzione contrattuale** (che si sarebbe conseguita con il normale svolgimento dell'attività lavorativa) **anziché al reddito di lavoro dipendente effettivamente conseguito**.

A tal fine sono presenti le **nuove col. 7, 8 e 9 di rigo RC14** da compilare come di seguito esposto.

Sezione V Riduzione Pressione Fiscale		Codice	Bonus erogato	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati	Fruizione misure sostegno	Lavoro dipendente	Retribuzione contrattuale
RC14		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			,00		,00	,00	,00		,00	,00

Rigo RC14 - da col. 7 a col. 9	
col. 7	La casella va barrata se risulta barrata la casella del punto 478 della CU 2021 per indicare che nel corso del 2020 si è fruito dell'integrazione salariale, dei congedi parentali e della cassa integrazione in deroga di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25, DL n. 18/2020.
col. 8	Importo del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel 2020 (punto 479 della CU 2021).
col. 9	Importo della retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza COVID-19 (punto 480 della CU 2021).

Ulteriore detrazione

L'ammontare dell'**ulteriore detrazione** è determinata in base al seguente rapporto ed è esposto a rigo RN7, col. 5.

da € 28.000 a € 35.000	$X = 480 + \frac{120 \times (35.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
da € 35.000 a € 40.000	$X = \frac{480 \times (40.000 - \text{reddito complessivo})}{5.000}$

RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	Ulteriore detrazione
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Periodo di lavoro

Quanto sopra ha comportato la necessità di individuare se il reddito di lavoro dipendente è relativo al periodo compreso tra l'1.1 al 30.6.2020 ovvero al periodo dall'1.7 al 31.12.2020. A tal fine a rigo **RC6** "Periodo di lavoro" sono stati inseriti **2 nuovi campi** "I Semestre" e "II Semestre" nei quali va indicato il **numero di giorni del semestre relativi al reddito di lavoro dipendente** riportato nei campi precedenti. Tale informazione è ricavabile dal punto 13 / 14 della CU 2021.

RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione	I Semestre	II Semestre
		1	2	3	4

In merito le istruzioni rammentano che, come indicato nella Circolare 14.12.2020, n. 29/E, se il rapporto di lavoro è durato **per l'intero anno**, vanno indicati **181 giorni nel primo semestre** e **184 giorni nel secondo semestre**.

QUADRO CR - CREDITI D'IMPOSTA

Nel quadro CR "Credi d'imposta" si segnala l'istituzione di **2 nuovi codici** per consentire la fruizione dei nuovi crediti d'imposta riconosciuti per il 2020 da esporre a rigo **CR31** "Altri crediti d'imposta".

Sezione XII	Altri crediti d'imposta	CR31	Codice	Importo	Residuo 2019	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24	Quota credito ricevuta per trasparenza
			1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00	,00

Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie.

Codice	Rigo CR31 - col. 1
5	Credito d'imposta (massimo € 750) per acquisto monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, con spese sostenute dall'1.8 al 31.12.2020, se contestualmente all'acquisto del veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, è rottamata un'autovettura . Tale credito va utilizzato entro 3 anni a decorrere dal 2020.
6	Credito d'imposta riscatto alloggi sociali imputato per trasparenza al socio dalla società di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 47/2014.

Si evidenzia inoltre che le **nuove col. 3 e 4, "Residuo 2019" e "Rata 2019"**, riguardano esclusivamente il **credito per il c.d. "sport bonus"** non utilizzato così come risultante nel quadro RN del mod. REDDITI 2020 (righe RN32 e RN47).

QUADRO RP - ONERI E SPESE

Le principali novità normative che influenzano la struttura e la compilazione del quadro RP riguardano:

- l'obbligo di pagamento con modalità tracciabili di molte spese detraibili / deducibili;
- la rimodulazione della detrazione spettante, con riduzione della stessa all'aumentare del reddito, per una serie di spese detraibili;

- nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia / riqualificazione energetica, l'introduzione del c.d. **"Bonus facciate"** e della **nuova detrazione del 110%**.

TRACCIABILITÀ PAGAMENTI SPESE DETRAIBILI AL 19%

Dal 2020, per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell'art. 15, TUIR e in altre disposizioni, devono essere **pagati con modalità "tracciabili"**.

Tale previsione **non si applica** alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Il contribuente attesta la "tracciabilità" del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat, estratto conto carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA). In mancanza di detta "prova cartacea" è ammessa l'annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale / documento commerciale, da parte del percettore delle somme (cedente / prestatore), che il pagamento è avvenuto con tale modalità (Risposta interpello Agenzia Entrate 2.10.2020, n. 431).

RIMODULAZIONE DETRAZIONE IN BASE AL REDDITO COMPLESSIVO

L'art. 1, comma 629, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) dispone che **dal 2020**, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a € 120.000**, la **detrazione** spettante per alcuni degli oneri di cui all'art. 15, TUIR è **attribuita in misura decrescente all'aumentare del reddito** complessivo, fino ad azzerarsi per i redditi pari o superiori a € 240.000. **Nulla cambia** per i soggetti con **reddito complessivo fino a € 120.000**, per i quali la detrazione è riconosciuta come di consueto.

In particolare, se il reddito complessivo supera € 120.000, la detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2020, è riconosciuta in base al seguente rapporto:

$$X = \frac{(\text{€ 240.000} - \text{reddito complessivo})}{\text{€ 120.000}}$$

Come sopra accennato non tutti gli oneri del citato art. 15 sono interessati dalla nuova disposizione in quanto **alcuni sono espressamente esclusi**. A tal fine nelle istruzioni è presente la seguente tabella con le spese alle quali risulta applicabile la nuova disposizione in esame.

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da E8 a E10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	da E8 a E10
13	Spese universitarie	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
14	Spese funebri	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per assistenza personale	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	E14

RIPRODUZIONE VIETATA

ALTRE SPESE DETRAIBILI - SEZIONE I

Con riferimento alle spese detraibili da esporre nella Sezione I del quadro RP si evidenziano inoltre le seguenti novità:

- per le **spese veterinarie sostenute nel 2020**, da esporre nei righi da RP8 a RP13 *“Altre spese”* con il codice “29”, l'**ammontare massimo** sul quale calcolare la detrazione è **pari a € 500** (anziché € 387,34), ferma restando la franchigia di € 129,11;
- per le **erogazioni in denaro e in natura volte a sostenere il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19**, effettuate in favore di Stato / Regioni / Enti locali territoriali / Enti e Istituzioni pubbliche / Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro / Enti religiosi civilmente riconosciuti, è prevista una **detrazione del 30% su un importo massimo di € 100.000**. Per tali erogazioni nei righi da RP8 a RP13 *“Altre spese”* va utilizzato il **nuovo codice “72”**;
- il contribuente che:
 - effettua **interventi di riduzione del rischio sismico agevolabili con il 110%, cedendo ad un'impresa di assicurazione il credito** corrispondente alla detrazione spettante;
 - **stipula contestualmente un'assicurazione** avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi; può fruire della **detrazione del 90% dei relativi premi**, per i quali è istituito il nuovo codice “81” da indicare nei righi da RP8 a RP13 *“Altre spese”*.

SEZIONE III-A

Per gestire i nuovi interventi di recupero edilizio da esporre nei righi da RP41 a RP47 della Sezione III-A sono stati introdotti i seguenti **nuovi codici** da indicare in colonna 2 *“Tipologia”*.

Codice	Righi da RP41 a RP47 - col. 2 <i>“Tipologia”</i>
15	Interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” ad esclusione di quelli influenti dal punto di vista termico (da indicare nella Sezione IV).
16	Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica se intervento “trainato” per il quale è fruibile la detrazione del 110% .
17	Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici , contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici.
18	Condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis, DL n. 162/2019, per le spese sostenute dall'1.7.2020 per impianti a fonte rinnovabile , per la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW (cod. 18) e per la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW (cod. 19).
19	

Nella Sezione III-A in esame va inoltre evidenziata l'introduzione della:

- **nuova col. 6 “Maggiorazione sisma”** che va barrata se gli **interventi rientranti nel c.d. “Sisma bonus”** (codici da 5 a 11) sono stati **eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma** del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009 nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL n. 189/2016 e al DL n. 39/2009, nonché nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e risulta pertanto applicabile **il limite di spesa massima agevolabile maggiorato del 50%** ai sensi dell'art. 57-bis, DL n. 104/2020;
- **nuova col. 7 “110%”** che va barrata per indicare la **fruizione della nuova detrazione del 110%** per gli **interventi “trainati”**, ossia che sono eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” con detrazione del 110%.

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	

RIPRODUZIONE VIETATA

SEZIONE III-C

Nella Sezione III-C si segnala la modifica di **rigo RP56** per l'esposizione delle **spese relative all'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici** per le quali è possibile fruire della **detrazione del 50% ovvero del 110% se intervento "trainato"**.

Sezione III C Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%	Pace contributiva o colonnine per la ricarica		Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
			1	2	3	4
	colonnine per la ricarica	Codice fiscale	Codice	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
	5		6	7	8	9

Codice	Rigo RP56 - col. 1 e 6
2	Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, con detrazione del 50% sulla spesa massima di € 3.000, da ripartire in 10 rate annuali.
3	Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica con detrazione del 110% in qualità di intervento "trainato" (eseguito congiuntamente ad un intervento "trainante" con detrazione del 110% - codici "30", "31", "32" e "33" della Sezione IV). Riguarda, pertanto, solo i casi in cui le spese sono state sostenute dall'1.7.2020.

Con riferimento ai medesimi interventi, va altresì evidenziato che, in caso di **spese sostenute da una società trasparente** (artt. 5 e 116, TUIR) di cui il dichiarante è socio:

- a col. 5 va indicato il codice fiscale della società partecipata;
- a col. 7 va indicato l'anno di sostenimento della spesa da parte della società partecipata;
- a col. 8 va indicato l'**importo della spesa**, nel limite massimo di € 3.000, **sostenuta dalla società partecipata** nell'anno indicato a col. 7, **per la quota attribuita al dichiarante**.

In caso di più partecipate, va compilato un modulo per ciascuna società, compilando esclusivamente le col. 5, 6, 7, 8 e 9.

SEZIONE IV

Nella Sezione IV riservata agli interventi di riqualificazione energetica, per consentire la gestione degli interventi rientranti nel c.d. "bonus facciate" (soltanto quando l'intervento incide sulle prestazioni termiche dell'edificio), della detrazione per gli interventi di building automation con il nuovo limite di € 15.000 e della nuova detrazione del 110%, sono stati istituiti i seguenti nuovi codici da indicare in col. 1 "**Tipo intervento**" dei righe da RP61 a RP64.

Codice	Righi da RP61 a RP64 - col. 1 " Tipo intervento "
15	Interventi rientranti nel c.d. " bonus facciate " influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell'intonaco.
16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / climatizzazione, a cui si applica il limite di detrazione di € 15.000 , applicabile agli interventi iniziati dal 6.10.2020.
30	Interventi di isolamento termico sull'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari.
31	Interventi di isolamento termico sull'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.
32	Interventi su parti comuni degli edifici per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura acqua calda sanitaria, a condensazione o a pompe di calore. Per i Comuni montani (esclusi dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti.

33	Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda.
-----------	--

Nella Sezione IV in esame va inoltre evidenziata l'introduzione della:

- **nuova col. 6 "110%"** che va barrata per indicare la **fruizione della nuova detrazione del 110%** per le spese sostenute dall'1.7.2020, per un **intervento "trainato"**;
- **nuova col. 9 "Maggiorazione sisma"** che va barrata se gli **interventi rientranti nel c.d. "Sisma bonus"** (codici da 5 a 11) sono stati eseguiti **su fabbricati danneggiati dal sisma** del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009 e risulta pertanto applicabile **il limite di spesa massima agevolabile maggiorato del 50%**.

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RP61								,00		,00
RP62								,00		,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00

SEZIONE VII

Nella Sezione VII si evidenzia a **rigo RP83 "Altre detrazioni"** l'introduzione dei seguenti **2 nuovi codici** per la gestione della **detrazione del 20% connessa al c.d. "bonus vacanze"**.

Sezione VII Ulteriori dati	RP82 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)		
	RP83 Altre detrazioni	Codice 1	2 ,00

Codice	Rigo RP83 "Altre detrazioni" - col. 1
3	Spetta la detrazione pari al 20% dell'importo riconosciuto al proprio nucleo familiare a titolo di "bonus vacanze" ovvero dell'importo pagato, se inferiore .
4	È stato utilizzato, totalmente o parzialmente, un "bonus vacanze" non spettante sotto forma di sconto al pagamento del soggiorno. La compilazione di rigo RP83 con tale codice consente all'Erario di "recuperare" il corrispondente credito d'imposta.

DESTINAZIONE 8 - 5 - 2 PER MILLE

Per quanto riguarda le diverse possibili destinazioni dell'8-5-2‰ tramite la compilazione degli appositi prospetti, si evidenzia che, fermo restando quanto previsto in passato, l'art. 97-bis, DL n. 104/2020 ha introdotto la possibilità di destinare il **2‰ dell'IRPEF anche a favore delle associazioni culturali iscritte nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

A tal fine è tuttavia **necessario attendere l'emanazione dell'apposito Decreto** al quale è demandata l'individuazione dei requisiti e criteri necessari per l'iscrizione delle associazioni nel predetto elenco, nonché le cause e modalità di revoca / decadenza.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE	
FIRMA Indicare il codice fiscale del beneficiario: 	
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.	

RIPRODUZIONE VIETATA